



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| dott.ssa Maria Riolo        | Presidente             |
| dott. Marcello Degni        | Consigliere            |
| dott. Giampiero Gallo       | Consigliere            |
| dott. Mauro Bonaretti       | Consigliere            |
| dott.ssa Rossana De Corato  | Consigliere            |
| dott. Luigi Burti           | Consigliere (Relatore) |
| dott.ssa Alessandra Cocuzza | Referendario           |
| dott. Ottavio Caleo         | Referendario           |
| dott.ssa Marinella Colucci  | Referendario           |

**nell'adunanza in camera di consiglio del 17 dicembre 2019**

#### **Parere richiesto dal Comune di Inzago**

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della

Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la nota Prot. del 2019 con la quale il Comune Inzago (Mi) ha richiesto un parere nell'ambito delle funzioni consultive attribuite alle Sezioni regionali di questa Corte;

vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta di parere;

udito il relatore dott. Luigi Burti.

#### **oggetto della richiesta di parere**

Con la nota sopra citata il Sindaco del Comune di Inzago formula il seguente quesito "se, nel caso in cui il disciplinare di gara relativo alla concessione di un servizio preveda che gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 d.lgs. n.50/2016 siano a carico dell'aggiudicatario della concessione e dunque dallo stesso finanziati, una volta che la relativa somma sia stata corrisposta dal privato aggiudicatario e, pertanto, la stessa sia entrata nella disponibilità e dunque nel patrimonio dell'Ente, questo possa erogarla ai dipendenti per le funzioni tecniche dagli stessi svolte.

Il Comune, pur prendendo atto del principio di diritto espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.15/2019/QMIG, che ha escluso gli incentivi tecnici per i contratti di concessione, ipotizza che dalla stessa deliberazione potrebbero emergere delle aperture in senso contrario laddove si legge che: "Si ipotizza (nella deliberazione n. 198 /2018 /PAR Corte dei Conti Veneto ndr), inoltre, che nell'ambito della libertà contrattuale dell'Amministrazione potrebbe essere prevista, in sede di corrispettivo, una modalità di finanziamento degli oneri connessi, con soluzioni negoziali che pongano di fatto a carico del

concessionario la quota di compenso incentivante da riconoscere al personale dell'Ente ", senza che la Sezione muova rilievi di sorta a tale ipotesi".

### **Ammissibilità**

L'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", prevede che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possano richiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Quest'ultime risultano quindi investite, per effetto della legge sopra citata, di una nuova funzione di consulenza che si affianca a quella del controllo sulla sana gestione finanziaria degli enti locali, previsto dal precedente comma 7, quale ulteriore esplicitazione delle "forme di collaborazione" tra la Corte dei conti e le autonomie territoriali promossa dalla stessa legge al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica.

La Sezione Autonomie della stessa Corte dei conti, con atto del 27 aprile 2004, in seguito integrato con le deliberazioni n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009, ha fissato i principi e le modalità per l'esercizio della funzione consultiva sopra descritta, individuando, tra l'altro, i soggetti legittimati alla richiesta di parere e le singole materie riconducibili alla nozione di contabilità pubblica.

Questa Sezione regionale è quindi chiamata a verificare, in via preliminare, l'ammissibilità della richiesta in esame, sia sotto il profilo soggettivo (legittimazione dell'organo richiedente) sia sotto il profilo oggettivo (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica).

#### **I. Ammissibilità soggettiva.**

L'art. 7, comma 8, della citata legge 5 giugno 2003, n. 131, come detto, riserva la facoltà di richiedere pareri in materia di contabilità pubblica esclusivamente alle Regioni e, "*di norma per il tramite del consiglio delle Autonomie locali*", ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane.

Tale facoltà, stante la natura speciale della funzione consultiva attribuita alla Corte, non può pertanto essere estesa a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla legge.

La legittimazione alla richiesta di parere, inoltre, per i riflessi che ne possono scaturire sulla gestione finanziaria dell'ente, deve essere riconosciuta all'organo legislativamente investito della rappresentanza legale dell'ente medesimo ed individuabile, di regola, nel Presidente della Giunta regionale, nel Sindaco e nel Presidente della Provincia.

La richiesta di parere in esame, proveniente dal Sindaco, legale rappresentante pro tempore dell'ente e, come tale, legittimato a proporla, deve quindi ritenersi ammissibile sotto il profilo soggettivo.

## II. Ammissibilità oggettiva.

La facoltà di richiedere pareri, oltre ad essere limitata ai soggetti sopra indicati, risulta legislativamente circoscritta alla sola materia della contabilità pubblica.

La funzione di consulenza riconosciuta alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti non è quindi di carattere generale, ma, coerentemente con le finalità di coordinamento della finanza pubblica perseguite dalla legge attributiva, si esplica esclusivamente su quesiti attinenti all'interpretazione di norme di contabilità e finanza pubblica, in modo da assicurarne una uniforme applicazione da parte delle autonomie territoriali.

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, chiamate a pronunciarsi nell'esercizio delle funzioni di coordinamento ad esse assegnate dall'art. 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, con la deliberazione n. 54/2010, hanno precisato che la funzione consultiva deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.

Si ritiene, in ogni caso, che il parere possa essere fornito solo rispetto a questioni di carattere generale che si prestino ad essere considerate in astratto, escludendo ogni valutazione su atti o casi specifici che determinerebbe un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza riconosciuta alla Corte dei conti dalla Costituzione repubblicana.

Le Sezioni regionali non possono pronunciarsi, inoltre, su quesiti che implicino valutazioni di comportamenti amministrativi suscettibili di interferire con altre funzioni intestate alla

stessa Corte dei conti, ad altri organi giurisdizionali o a soggetti pubblici investiti dalla legge di funzioni di controllo o consulenza in determinate materie.

Alla luce delle predette considerazioni, nel caso in esame, la richiesta di parere deve ritenersi ammissibile in quanto l'oggetto del quesito consiste in una richiesta di interpretazioni di una norma che riguarda la materia della contabilità pubblica.

### **Merito.**

Il quesito sottoposto all'esame di questa Corte si riferisce sostanzialmente all'applicabilità degli incentivi tecnici di cui all'articolo 113 d.lgs. n.50/2016 anche ai contratti di concessione. La questione è già stata decisa in sede di nomofilachia dalla Sezione delle Autonomie che, con la deliberazione n.15/SEZAUT/2019/QMIG, si è espressa nel senso che: *«Alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, gli incentivi ivi disciplinati sono destinabili al personale dipendente dell'ente esclusivamente nei casi di contratti di appalto e non anche nei casi di contratti di concessione».*

Né, d'altra parte, si può giungere a diversa conclusione partendo dall'ipotesi configurata nella richiesta di parere laddove si ritiene possibile *“che il disciplinare di gara relativo alla concessione di un servizio preveda che gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 d.lgs. n.50/2016 siano a carico dell'aggiudicatario della concessione e dunque dallo stesso finanziati”* e che *“una volta che la relativa somma sia stata corrisposta dal privato aggiudicatario e, pertanto, la stessa sia entrata nella disponibilità e dunque nel patrimonio dell'Ente, questo possa erogarla ai dipendenti per le funzioni tecniche dagli stessi svolte”*

Tale prospettazione non è legittimamente configurabile, essendo chiaramente elusiva del disposto dell'art. 113 del d. lgs. 50/2016, che limita l'applicazione di detti incentivi ai contratti di appalto.

Va opportunamente soggiunto che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per effetto del d.lgs 165/2001, spetta il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, se stabilito dal contratto collettivo nazionale o riconosciuto da specifiche disposizioni di legge.

### **P.Q.M.**

gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sono destinabili al personale dipendente dell'ente esclusivamente nei casi di contratti di appalto e non anche

nei casi di contratti di concessione

Così deliberato nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2019.

Il Relatore  
(Luigi Burti)

Il Presidente  
(Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il

18/12/2019

Il Funzionario preposto  
al servizio di supporto  
(Susanna De Bernardis)